DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Art. 11-quinquies

Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO

All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.

Versione in vigore dal 22 novembre 2025, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-190-2024/art-11-quinquies-individuazione-degli-interventi-realizzabili-nelle-zone-di-protezione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it